

la condanna si esegui e che la pena si sconta. Se non altro, è superfluo parlare di revoca.

Direte che non è gran cosa codesta; ma nella pratica applicazione tutto ciò che è inutile è vizioso (e qui ci sono avvocati praticissimi nella materia che me lo insegnano) ed è fonte di dubbii, di equivoci e di controversie.

Un altro punto, sul quale ho piacere di trovarmi d'accordo con qualche collega, riguarda l'applicazione della regola del concorso. Anche in questo la Commissione accettò il sistema del mio progetto, mentre il ministro proponeva di applicare integralmente tutte le pene, ciò che io dissi inattuabile, perchè, a tacer d'altro, nell'economia del nostro codice e con la varietà delle pene in esso sancite non è possibile far scontare insieme o successivamente più e diverse pene, massime se brevi e in diversi stabilimenti penali.

RONCHETTI, *ministro per la grazia e giustizia*. Mi era già pentito.

LUCCHINI LUIGI. Sono dunque lieto che su questo punto ci siamo accordati, e che non si decampi dalle regole comuni e costanti del concorso. Ma la Commissione vuol le regole del concorso a partire dall'articolo 68. Io vorrei esclusivamente richiamato l'articolo 77.

GRIPPO, *relatore*. Ma c'è compreso.

LUCCHINI LUIGI. Non basta e non suffraga.

GRIPPO, *relatore*. È compreso.

LUCCHINI LUIGI. Non basta che vi sia compreso, ma deve farsene esclusiva applicazione, per eludere ogni dubbio che si possano applicare le precedenti disposizioni dell'articolo 76; mentre il richiamo di esso soltanto è sufficiente, perchè tutte le norme del concorso, con l'aggravamento portato nel suo capoverso, siano osservate. Ciò è tanto vero e opportuno, che, quando la Commissione decise di applicare, nel caso concreto, tali norme, non aveva avvertito che le disposizioni dell'articolo 76 prevedevano esattamente l'ipotesi di cui stiamo intrattenendoci.

Un'ultima questione, e ho finito. Nel secondo capoverso dell'articolo 3, da me emendato, rifondesi la disposizione dell'articolo 5, di cui propongo la soppressione, poichè parmi che sarebbe molto più opportuno collocare qui il precetto al giudice di render edotto il condannato delle condizioni e comminatorie che accompagnano il beneficio concessogli, dopo averle formolate, subito. Qui collocandolo riesce più comprensivo anche dell'articolo 2, che sfugge nell'articolo 5, com'è formulato. E inoltre, se ne assicurerà meglio l'osservanza.

Infine, semplificando la disposizione, avrei lasciato in disparte l'ammonimento, che si vorrebbe pur fatto dal giudice al condannato.

Abbiamo già sperimentato l'ammonimento che il giudice fa, o dovrebbe fare con la riprensione

giudiziale, e che si risolve in cosa senza serietà e senza un'efficacia reale. La legge deve disporre soltanto ciò su cui può far sicuro assegnamento non perdersi in vane astrazioni, di cui sian dubbii l'intrinseco valore e l'effetto concreto. L'ammonimento è insito nella condanna proferita. L'importante è che il condannato sia edotto della natura del provvedimento e delle conseguenze che esso. Questo è l'essenziale, questo è serio, questo deve positivamente risultare. Tutto il resto cont poco o niente, e può soltanto contribuire a scemare il prestigio della legge e l'autorità del magistrato.

Le esposte considerazioni si compendiano nell'articolo da me formulato e che io propongo di sostituire a quello del progetto ministeriale modificato dalla Commissione nei seguenti termini.

« Nel caso preveduto negli articoli precedenti se il condannato, entro i termini ivi rispettivamente indicati, abbia ottemperato al precetto dell'articolo 2 e non risulti colpevole di altro reato per cui gli sia inflitta una pena restrittiva della libertà personale, se commesso posteriormente, o alla reclusione, se anteriormente, la condanna si ha come non avvenuta.

« Altrimenti, la pena è scontata unitamente quella incorsa per l'altro reato, giusta l'articolo 7 del codice penale.

« Il giudice fa conoscere all'imputato tali disposizioni subito dopo proferita la sentenza ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIPPO, *relatore*. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Lucchini costituisca per una critica sottile, che una critica di merito sulle disposizioni da noi presentate, perchè tranne la sostituzione (che fino ad un certo punto si può dire giusta) delle parole « sospensione della condanna » alle altre « sospensione dell'esecuzione della pena », sulla quale possiamo essere d'accordo in tutto il resto la critica maggiore mi pare consista in questo, che cioè, scoprendosi un reato precedente, pel quale si possa essere incorso nella pena della reclusione, potrebbe accadere che si tratti di fatti colposi o di altri pei quali difetti la ragione di revocare e di far cessare la sospensione.

LUCCHINI LUIGI. Delitti colposi.

GRIPPO, *relatore*. Ma se è un condannato per un delitto colposo che si presenta al magistrato con un nuovo reato non si può applicare il beneficio della condanna condizionale, perchè non si può distinguere... (*Interruzione del deputato Lucchini*). È lo stesso. Se il magistrato avesse saputo che quel tale era già incorso nel reato punibile con la pena della reclusione, non avrebbe applicato il beneficio. Quindi per conto mio ministro faccia quello che crede, non mi pare